

La situazione delle partecipate

Da segnalare anche i rischi delle società

EFFETTO TRASCINAMENTO

Le ricapitalizzazioni dovute quando le risorse scendono sotto il minimo legale mettono in pericolo la stabilità degli enti

Le sezioni regionali devono segnalare tutti i comportamenti comunque suscettibili di pregiudicare il conseguimento e il mantenimento degli equilibri di bilancio. Nel quadro di questo incarico, affidato alle sezioni regionali della Corte dei conti dai commi 166 e seguenti della Finanziaria 2006 e precisati nelle linee guida della sezione Autonomie (delibera 6 del 27 aprile 2006), il formale conseguimento degli equilibri e il rispetto del Patto di stabilità e dei limiti all'indebitamento sono solo una parte del controllo, che si deve estendere all'accertamento del rispetto delle norme contabili poste a garanzia degli equilibri di bilancio e del raggiungimento dei generali obiettivi di finanza pubblica

Sotto questo profilo, acquistano rilievo le partecipazioni societarie possedute dagli enti demograficamente rilevanti (Province, Comuni capoluogo di provincia o con più di 5 mila abitanti). Il controllo della Corte, tuttavia, non si estende alla gestione delle società, né investe le autonome scelte adottate al riguardo dagli enti, ma ha il solo scopo di intercettare le situazioni che possono mettere a rischio i conti degli enti locali e che risultano tali già in sede di esame delle relazioni sul bilancio preventivo.

Al riguardo è interessante la pronuncia n. 99/2006, emessa il 16 novembre 2006 dalla sezione regionale di controllo per la Puglia. In questa deliberazione la sezione, una volta esaurita l'analisi del rispetto del Patto di stabilità interno, non si esime dall'esami-

nare la peculiare situazione relativa a una società partecipata per il 97% dal Comune interessato e per la restante parte da un altro Comune. A causa delle ingenti perdite maturate negli esercizi 2004 e 2005 da questa società, il Comune ha infatti dovuto procedere alla ricostituzione del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2447 del Codice civile. Secondo questa norma, nel caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, l'assemblea è convocata per deliberare la riduzione e il contestuale aumento del capitale a una cifra non inferiore al minimo. In particolare, manifestata da parte dell'assemblea straordinaria della società la necessità di procedere alla ricapitalizzazione, il Comune ha dovuto impegnare a questo fine le somme che aveva accantonato, in sede di assestamento del bilancio preventivo per il 2005, proprio allo scopo di provvedere alla copertura delle perdite della società partecipata.

Accertato ciò, la sezione Puglia richiama l'attenzione del Consiglio Comunale sulla situazione economico-finanziaria di questa società partecipata, il cui reiterarsi delle perdite, nell'esercizio 2004 e nell'esercizio 2005, rivela un'insufficiente produttività e utilità per l'ente socio di maggioranza. Si osserva, infatti, come la ricapitalizzazione delle società partecipate finisca per incidere pesantemente sulle finanze comunali destinate alla spesa di parte corrente. A conferma di ciò, la sezione richiama l'attenzione sul prospetto relativo agli equilibri di bilan-

cio compilato dall'organo di revisione, che evidenzia un saldo negativo della situazione corrente da bilancio preventivo 2006. Operazioni di ripianamento di ulteriori perdite negli esercizi futuri, dunque, potrebbero porre a serio rischio gli equilibri di bilancio dell'ente locale, e come tali sono state segnalate dalla Corte dei conti nel caso descritto.

G.M.M.

